

Trasformazione

La trasformazione societaria, disciplinata dagli articoli dal 2498 al 2500-novies del codice civile, è suscettibile di controlli da parte del Collegio sindacale, il quale deve pertanto verificare:

- che la deliberazione di trasformazione sia assunta nel rispetto degli obblighi formali di convocazione dell'assemblea e con la presenza dei necessari *quorum* costitutivi e deliberativi (incluso la verifica del consenso dei soci nella trasformazione regressiva in società di persone);
- che siano tempestivamente adempiuti tutti gli obblighi pubblicitari connessi alla delibera di trasformazione;
- che a ciascun socio venga attribuita una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

Risulta evidente che l'operazione di trasformazione non comporta adempimenti specifici in capo al Collegio sindacale, quanto piuttosto quest'ultimo è chiamato ad una generale funzione di vigilanza e di verifica dell'osservanza della legge e del rispetto delle norme statutarie applicabili all'operazione di trasformazione. Appare opportuna anche una distinzione tra trasformazione progressiva e trasformazione regressiva in merito ai controlli cui deve provvedere il Collegio sindacale.

In caso di trasformazione progressiva (di società di persone in società di capitali), il Collegio sindacale deve verificare che la perizia di stima del patrimonio della società trasformata sia allegata all'atto costitutivo e che il capitale della società sia determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo.

In caso di trasformazione regressiva (di società di capitali in società di persone) il Collegio sindacale redige la relazione di cui all'art. 2429 c.c. sul controllo contabile da presentare all'assemblea dei soci con riferimento al periodo sociale intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data in cui ha effetto l'operazione. In tale ipotesi infatti la forma giuridica che risulta dalla trasformazione non contempla la presenza del Collegio sindacale, il quale quindi deve venire meno e i suoi componenti devono cessare dalla data di efficacia della trasformazione.

In presenza di uno o più soci dissenzienti, il Collegio sindacale applica quanto è disposto dalla *Norma* 10.8 in ordine al recesso del socio che analizzeremo in seguito.

